



COMUNE DI
CORTONA

Provincia di Arezzo

ORIGINALE

COPIA

Tecnico

Settore / USA: Logistico Manutentivo

Dirigente: Dr.ssa Bruni Marica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

n° 398 / 2024

Oggetto: Individuazione associazione volontariato per la gestione delle attività di protezione civile e gestione delle emergenze del Comune di Cortona per le annualità 2024-2026. Approvazione avviso pubblico manifestazione di interesse e schema di convenzione.

Il Dirigente

Premesso che il Comune di Cortona intende rafforzare e consolidare tutte quelle attività che sono volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento, in sintesi all'attività di protezione civile secondo quanto definito tra l'altro, dal D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1;

Considerato che questa Amministrazione, condividendo quanto promosso dal Servizio Nazionale di Protezione Civile, riportato all'art. 32 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, riconosce il valore e la funzione sociale del volontariato organizzato nelle attività di protezione civile, ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'art. 2 secondo comma, della

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

costituzione;

Dato atto che il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nella realizzazione del servizio in oggetto è diretto a valorizzare il ruolo dei soggetti preposti al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di interesse sociale;

Considerato che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 1/2018 così recita: *“La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità' civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1”*;

Visto che:

- l'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo settore, ha previsto che: *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”*;

- l'art. 56, commi 3, 3 bis e 4, stabilisce quanto segue:

3 – *“L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari”*

3bis – *“Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*.

4 - *“Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione”*;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto che ai sensi della L.R. 39/2000 il Comune, sulla base delle indicazioni contenute nel vigente Piano Antincendi Boschivi della Regione Toscana (di seguito denominato Piano AIB), per provvedere alla prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi, deve istituire proprie squadre AIB, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato;

Visto che ormai da molti anni le Organizzazioni del Volontariato AIB costituiscono una componente indispensabile dell'Organizzazione Regionale AIB, come evidenziato anche dal vigente Piano AIB di Regione Toscana;

Dato atto che il Piano AIB definisce i termini d'impiego delle squadre del volontariato AIB e le modalità entro le quali devono essere stipulate le convenzioni comunali, in modo che il sistema delle convenzioni, di livello regionale e comunale, costituisca un integrato e valido presidio antincendi boschivi;

Ritenuto che l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione deve essere fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime;

Considerato che lo svolgimento dell'attività in oggetto mediante lo strumento della convenzione con le associazioni di volontariato di cui all'art. 56 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 sia più favorevole rispetto al ricorso al mercato sotto il profilo economico, in quanto per le associazioni di volontariato è previsto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Considerato altresì che in data 18/07/2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato una circolare sull'impegno del volontariato organizzato di Protezione Civile nelle manifestazioni pubbliche, nella quale viene precisato che le organizzazioni di volontariato di protezione civile possono essere utilizzate esclusivamente per svolgere attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, con esclusione dei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica di competenza istituzionale, precisando che solo l'attivazione del piano comunale di protezione civile e l'istituzione del COC, costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione comunale può disporre l'attivazione delle organizzazioni di volontariato;

Dato atto che deve essere individuata un'associazione di volontariato per la stipula di una convenzione in materia di protezione civile;

Ritenuto pertanto necessario l'indizione di una procedura comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 117/2017, per la realizzazione del servizio di attività socialmente utili, consistenti nello specifico in:

- interventi in emergenza, attività dirette alla tutela della salute e all'incolumità della popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente e dei beni pubblici e privati, alla pianificazione degli interventi di soccorso in caso di eventi calamitosi sia di origine naturale che antropica nonché quelli di seguito indicati:
- in materia di antincendio: ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e lotta attiva (funzioni di spegnimento);
- in materia di rischio idrogeologico, idraulico e di neve e gelo: prevenzione (es. Spargimento di sale...), presidio, chiusura varchi, soccorso alla popolazione, supporto in loco alle funzioni di COC e CCA;
- attività di primo intervento e soccorso in caso di calamità naturali, ed eventi imponderabili quali terremoto, epidemie ecc....

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- attività di sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti da adottare in caso di calamità in particolare per le scuole. Rimangono escluse pertanto tutte le attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica di competenza istituzionale, precisando che solo l'attivazione del piano comunale di protezione civile e l'istituzione del COC, costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione comunale può disporre l'attivazione delle organizzazioni di volontariato;

Ritenuto inoltre di disporre che i rapporti tra il Comune e l'organizzazione di volontariato selezionata saranno disciplinati da apposita convenzione con i contenuti riportati al punto precedente e che prevederà esclusivamente il rimborso, da parte dell'Amministrazione all'organizzazione delle spese effettivamente sostenute e documentate, compresi gli oneri relativi alla polizza di assicurazione a favore dei volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 117/2017;

Dato atto che a sostegno dell'attività dell'Associazione e per le finalità di cui all'articolo 1 del Codice del terzo settore, il Comune riconoscerà all'Associazione un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, come stabilito dal codice del terzo settore, di cui i €29.000,00 (ventinovemila/00) annui, costituiscono la misura massima erogabile, derivante dalla messa in atto delle attività finalizzate alla prevenzione, gestione e superamento delle emergenze per 3 anni a partire dall'affidamento;

Visti gli atti appositamente predisposti quali:

- *avviso pubblico di manifestazione di interesse,*
- *modello di manifestazione di interesse,*
- *schema di convenzione;*

Visto l'art. 56 comma 1 lett. n) del D.Lgs 36/2023 nonché la determinazione Anac n. 4/2011 aggiornata con la deliberazione Anac del 19.12.2023 (pag. 16) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, trattandosi di convenzione in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritta da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro e definita "non onerosa" in quanto prevede meri rimborsi di spese non forfettari, non è richiesta l'attribuzione del CIG;

Atteso che con atto consiliare n. 106 del 21/12/2023 è stato approvato il DUP 2024/2026 e con atto n. 107 del 21/12/2023 è stato approvato il bilancio previsionale 2024/2026;

Considerato che:

la somma di € **87.000,00** costituita dal massimo importo di rimborso spese riconoscibili all'Associazione individuata (€ 29.000/annui per 3 anni) nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	Identificativo C/ Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	Esercizi succ. Euro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

511500	1.04.04.01.001	25.458,33	29.000,00	29.000,00	3.541,67 anno 2027
--------	----------------	-----------	-----------	-----------	--------------------

Vista la proposta di determinazione, redatta dall'Ing. Lisa Ortolani responsabile del servizio ambiente, manutenzione e protezione civile in data 03/05/2024;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Lisa Ortolani responsabile del servizio ambiente, manutenzione e protezione civile;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art.107 del D. Lgs. n.267/00;

D E T E R M I N A

Di fare proprie le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di effettuare la prenotazione di impegno di spesa per l'importo di € **87.000,00** corrispondente al massimo importo di rimborso spese riconoscibili all'Associazione da individuare secondo quanto descritto in premessa (€ 29.000/annui per 3 anni) nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	Identificativo C/ Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	Esercizi succ. Euro
511500	1.04.04.01.001	25.458,33	29.000,00	29.000,00	3.541,67 anno 2027

Di avviare procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 117 del 03.07.2017 - codice del terzo settore, finalizzato all'individuazione delle organizzazioni di volontariato organizzato, per la partecipazione alle attività di protezione civile del Comune di Cortona;

Di approvare i documenti relativi alla procedura in oggetto, costituiti da:

- *avviso pubblico di manifestazione di interesse,*
- *modello di manifestazione di interesse,*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- *schema di convenzione;*

finalizzati all'individuazione di un'associazione di volontariato organizzato, per la partecipazione alle attività di protezione civile del Comune di Cortona;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;

di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Ortolani Lisa dell'Area tecnica del Comune di Cortona;

**IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Ing. Marica Bruni)**

Relativamente all'imputazione contabile, la copertura finanziaria dell'atto è definita secondo i riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento	Importo	Note
CAP 511500 IMP 1818/24		anno 2024
CAP 511500 IMP 83/25	29.000,00	anno 2025
CAP 511500 IMP 28/26	29.000,00	anno 2026
CAP 511500 IMP 11/27	3.541,67	anno 2027

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.